



**COMUNE DI TORRE DE' PASSERI  
(PESCARA)**

**REGOLAMENTO  
PER L'ORGANIZZAZIONE  
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI  
DI PUBBLICO SPETTACOLO**

(Approvato con Delibera del Commissario straordinario n. 2 del 11.07.2019 )

## **INDICE**

**Art. 1 OGGETTO**

**Art. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

**Art. 3 LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE**

**Art. 4 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS**

**Art. 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE**

**Art. 6 CONVOCAZIONE**

**Art. 7 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE**

**Art. 8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

**Art. 9 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE**

**Art. 10 ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA**

**Art. 11 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE**

**Art. 12 SETTORE COMPETENTE**

**Art. 13 ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 1**  
**OGGETTO**

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano l'istituzione ed il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) prevista dagli articoli 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 (di seguito "Regolamento T.U.L.P.S.").

**Art. 2**  
**COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

1. Alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione") compete l'accertamento tecnico finalizzato al rilascio della licenza di agibilità per i Locali di pubblico spettacolo e per le manifestazioni temporanee che si svolgano in:

- locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- altri locali di pubblico spettacolo od impianti sportivi con capienza fino a 5000 persone;
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti; luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;

2. In relazione ai locali, ai luoghi, agli spazi ed agli impianti sopra indicati la Commissione:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, oltre che sulle manifestazioni temporanee;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- e) richiede e determina il servizio antincendio ai sensi del D. L.vo 139/2006 art. 18 nei modi previsti dal D.M. 22/02/1996 n. 261.

3. Le attività della Commissione di cui al precedente comma, si qualificano:

- nei casi di cui alla lettera a), quale attività di controllo preventivo, consistente nella verifica della conformità della proposta di intervento, sulla base della documentazione presentata, alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
- nei casi di cui alle lettere b) e c), quale attività di controllo successivo con verifica in loco (sopralluogo), dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che la stessa rispetti tutte le norme tecniche vigenti. Il parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto/spazio né fisserà la capienza complessiva ed impartirà le eventuali prescrizioni di esercizio;

- l'attività di cui alla lettera d) quale controllo successivo per la verifica del conforme svolgimento dell'attività di spettacolo o di trattenimento rispetto alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni impartite.

4. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene;
- esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

5. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture di competenza della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

6. Spetta alla Commissione definire quale disciplina applicare ai casi non previsti nei commi precedenti.

### **Art.3**

#### **LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE**

1. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una S.C.I.A. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), almeno 30 giorni prima dell'evento, con allegata una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali che attesta la rispondenza o del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta obbligo di presentare, al termine delle operazioni d'installazione e prima dell'inizio dell'attività, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture nonché dichiarazione di conformità e di collaudo tecnico funzionale degli impianti esistenti.

2. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali di cui all'art. 2 c. 2 lett. a) del presente Regolamento, l'esame del progetto resta di competenza della Commissione che conserva altresì il potere di indicare altre cautele ritenute necessarie nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte ed effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 2 lett. e).

3. Al fine della capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate ovvero in spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

### **Art. 4**

#### **COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Torre de' Passeri è composta:

- a) dal Sindaco *pro tempore* o suo delegato, che la presiede;

- b) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) dal Responsabile dell'Area tecnica o da suoi delegati;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o da un suo delegato;

2. La Commissione è un organismo collegiale perfetto, ragione per la quale in assenza di uno dei soggetti di nomina dovrà intervenire, ai lavori della stessa, altro soggetto ad uopo delegato.

3. E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra, uno o più esperti in discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 s.m.i. alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI.

4. Ai lavori della Commissione potranno chiedere di intervenire, con diritto di audizione, rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo, delle associazioni di categoria, di interessi diffusi e/o collettivi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori.

5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni uno, al termine dei quali la stessa opererà, in regime di proroga per i successivi novanta giorni, per il solo esame dei casi indifferibili ed urgenti.

6. Fatto salvo quanto sopra riportato, nel caso in cui non siano presenti in pianta organica le figure necessarie per comporre la Commissione, il Sindaco può interpellare altra Amministrazione comunale per chiedere l'assenso all'utilizzo della Commissione nominata. Acquisito l'assenso, il Sindaco, procederà, previa Deliberazione in merito della Giunta Comunale, con proprio decreto alla nomina della predetta Commissione quale Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

#### **Art. 5**

### **NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata con atto del Sindaco.

2. Le nomine degli esperti, effettivi e supplenti, in acustica o in altra materia tecnica sono effettuate dal Sindaco scegliendo tra professionisti indicati dai rispettivi albi od ordini. Tali nomine saranno efficaci dal momento dell'accettazione da parte dei professionisti e potranno essere revocate solo motivatamente.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale nominato dal Presidente della Commissione.

#### **Art. 6**

### **CONVOCAZIONE**

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, con avviso scritto da inviarsi, a cura del Segretario, a mezzo pec, o in caso di urgenza anche telefonicamente e/o via e mail, a tutti i componenti effettivi ed aggregati se previsti. Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della seduta nonché gli argomenti da trattare.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare alla seduta dei lavori della Commissione ne dà tempestiva comunicazione al Segretario e provvede, a propria cura, ad avvertire colui che lo supplisce conferendogli delega scritta affinché intervenga alla riunione. La delega non è necessaria per il membro supplente.

3. L'avviso è trasmesso dieci giorni prima della data prevista per la sessione dei lavori ordinari. In caso d'urgenza, detto termine si può ridurre nel tempo necessario per la valida composizione del collegio.

4. L'avviso di seduta è contestualmente comunicato, sempre a mezzo pec o nelle forme ritenute più idonee, anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori, direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

5. Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri di Commissione possono consultare la documentazione tecnica da trattarsi depositata presso il Comune di Torre de' Passeri.

#### **Art. 7**

#### **LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono, di norma, in orario lavorativo settimanale, presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o dei rispettivi delegati e supplenti.

3. Il parere della Commissione, obbligatorio ma non vincolante, è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.

4. Il parere viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è trasmesso al destinatario del provvedimento, nelle forme e nei tempi previsti dal relativo procedimento.

5. Delle riunioni è redatto, a cura del Segretario, verbale, sottoscritto da tutti i presenti, nel quale viene indicato: il luogo della riunione e il nome dei presenti, eventuali rilievi ed osservazioni, tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte.

6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile. Il parere negativo deve sempre essere motivato.

7. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, dirigenti e/o funzionari comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

#### **Art. 8**

#### **SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il contributo alle spese di funzionamento della Commissione è fissato da apposita deliberazione.

2. La mancata corresponsione delle somme di cui sopra comporterà la non effettuazione dell'istruttoria dell'istanza.

## **Art. 9**

### **RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto, dall'organizzatore dell'evento, con domanda unica in bollo corredata della documentazione necessaria, secondo le linee guida vigenti, e presentata mediante invio telematico (PEC) al Comune di Torre de' Passeri nei seguenti termini:
  - a) almeno 60 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  - b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, giostre, sagre, ecc.).
2. Le richieste presentate senza il rispetto delle suddette tempistiche verranno valutate in ordine alla completezza e procedibilità istruttoria.
  - a) Il Presidente potrà richiedere ulteriori documenti in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o dell'evento da valutare, e/o disporre l'effettuazione di sopralluoghi.
  - b) La mancata consegna della documentazione o la consegna di documentazione non idonea comporta la mancata espressione del parere, con conseguente richiesta di integrazione o regolarizzazione, per effetto della quale si interrompono i termini del procedimento.

## **Art. 10**

### **ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA**

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui vengono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza alcuna modifica, per i quali la commissione comunale ovvero la commissione provinciale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. In tali casi l'organizzatore dell'evento deve allegare alla richiesta idonea dichiarazione a mezzo di atto notorio che attesti l'invariabilità delle condizioni e corredata delle necessarie relazioni, dichiarazioni e certificazioni redatte da tecnico abilitato.

## **Art. 11**

### **VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE**

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), delle presenti disposizioni per il funzionamento della Commissione ai sensi dell'art. 141/bis del Regolamento T.U.L.P.S. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per

territorio o da un medico suo delegato, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, un altro tecnico ad uopo incaricato.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.
  3. Il Presidente, salvo casi indifferibili ed urgenti, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive da approvarsi con apposito verbale.
  4. Nei casi indifferibili ed urgenti derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli (art. 141 c. 1 lett. e) del regolamento T.U.L.P.S. per le determinazioni del caso.
5. La Commissione in sede di sopralluogo può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

#### **Art.12 SETTORE COMPETENTE**

1. Il settore comunale competente per le attività della Commissione è individuato con apposito provvedimento organizzativo adottato nelle forme e nei modi vigenti nel tempo. Al momento dell'approvazione del presente Regolamento tale articolazione organizzativa è indicata nel Settore Tecnico.

#### **Art.13 ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione (Regio Decreto n. 635/1940) nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e dal D.M. 18 marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ss.mm.ii., alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) "Modelli Organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva", nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.